



**Comune di
Porto Torres**

***REGOLAMENTO
PER L'ADOZIONE DEI CANI RICOVERATI
NEI CANILI COMUNALI E NELLE
STRUTTURE CONVENZIONATE***

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 115/2016 DEL 24/11/2016
E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 2 DEL 22/01/2020.*

*Il Dirigente ad interim
Area ambiente, tutela del territorio,
urbanistica ed edilizia privata
Dott. Franco Giuseppe Satta*

INDICE

Art. 1 Finalità	Pag. 3
Art. 2 Requisiti per l'affidamento degli animali	Pag. 3
Art. 3 Modalità d'adozione	Pag. 3
Art. 4 Incentivi per l'adottante	Pag. 4
Art. 5 Controlli e revoca dell'adozione	Pag. 5
Art. 6 Inadempienze	Pag. 5
Art. 7 Eventuale trasferimento dell'animale adottato.....	Pag. 5
Art. 8 Decesso o smarrimento	Pag. 6
Art. 9 Eventuale trasferimento di residenza dell'adottante ...	Pag. 6
Art. 10 Pubblicità per l'adozione	Pag. 6

ART. 1 Finalità

La finalità del presente Regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio del Comune di Porto Torres, allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso le strutture di ricovero comunale e quelle convenzionate, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati, affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili, e limitare i costi del randagismo a carico della collettività.

ART. 2 Requisiti per l'affidamento degli animali

I cani randagi catturati nel comune di Porto Torres e ricoverati presso i canili comunali e i canili convenzionati potranno essere adottati da soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati:

1. persone che abbiano compiuto il 18° anno di età ai fini della capacità di intendere e di volere ovvero atto di assenso scritto sottoscritto dell'esercente la responsabilità genitoriale come previsto dalla normativa vigente;
2. assenza di condanne penali per maltrattamenti ad animali per il richiedente o per altri componenti il nucleo familiare;
3. il richiedente dovrà impegnarsi a :
 - garantire un adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione o in altro luogo segnalato, in ambiente idoneo ad ospitarlo, in relazione alla taglia alle esigenze proprie della razza assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
 - consentire agli uffici comunali preposti a far visionare il cane anche senza preavviso, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale;
 - mantenere il cane fino al suo naturale decesso.

Dal momento dell'adozione sono trasferiti all'adottante tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti con relativa iscrizione all'anagrafe canina.

ART. 3 Modalità di adozione

3.1 Tutti i cani randagi di proprietà del comune ed ospitati presso i canili comunali e in quelli convenzionati possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti del punto precedente.

Gli interessati ad ottenere l'adozione di un cane potranno recarsi presso le strutture di ricovero comunali e convenzionate al fine di identificare l'animale da adottare.

La struttura presso la quale il cane risulta ricoverato compilerà l'apposita scheda di adozione del cane, di cui trasmetterà copia entro tre giorni all'Ufficio Igiene e Sanità del Comune.

Prima della consegna al richiedente il cane sarà sottoposto a carico del canile convenzionato agli eventuali prelievi, accertamenti diagnostici e profilassi secondo quanto prescritto dal servizio veterinario dell'ASL.

L'adozione del cane non può avvenire prima della verifica, da parte del responsabile sanitario del canile, dell'effettivo stato sanitario del cane.

3.2 Allo scopo di incentivare le adozioni, sarà possibile, altresì adottare un cane a distanza, attraverso il versamento nelle casse comunali di un contributo in denaro. L'adottante riceverà via e-mail il certificato di adozione a distanza e allegata la lettera di presentazione del cane, e periodicamente verranno inviate notizie e foto del cane.

3.3 Al fine di incentivare l'uscita dal canile di cani che soffrono di patologie croniche e che necessitano di cure costanti, che vivrebbero meglio in un contesto familiare piuttosto che in canile, è possibile prendere in affitto l'animale anche senza adottarlo ed ottenere un rimborso per le spese effettivamente sostenute così come previsto dall'art. 23, comma 4 del Regolamento per la Tutela, Detenzione e Conduzione degli animali, approvato con deliberazione di C.C. n. 114 del 24/11/2016 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 50 del 07/07/2017

ART. 4 Incentivi per l'adottante

Allo scopo di incentivare da parte di soggetti in possesso dei requisiti l'adozione di cui all'art. 3.1 dei cani randagi, riconoscendone la funzione sociale, da parte dell'Ente saranno previsti degli incentivi economici annuali, sotto forma di rimborso per le spese effettivamente sostenute in favore degli animali, che verrà riconosciuto sulla base delle somme stanziare annualmente nel Bilancio di Previsione Comunale.

Verranno rimborsate le spese sostenute e debitamente provate con pezze giustificative per i seguenti servizi:

- acquisto di alimenti specifici per cani e di prodotti per la toeletta del cane ;
- cure veterinarie;
- acquisto di accessori per cani previsti da disposizioni di legge, quali guinzaglio (con collare o pettorina) e museruola;
- assicurazione per il cane;

- corsi di addestramento e rieducazione anche presso veterinari comportamentalisti;
- pensione per cani per 15 giorni all'anno.

La durata dell'incentivo varierà in base all'età dell'animale:

- over 10 anni = incentivo fino alla morte del cane
- da 0 ai 10 anni = incentivo per tre anni.

Il rimborso delle spese avverrà annualmente, con riferimento alle spese sostenute nell'anno solare di riferimento, per il periodo di tempo che tale regolamento prevede e fino al raggiungimento della somma massima rimborsabile, a seguito di presentazione di certificazione veterinaria che attesti lo stato di salute dell'animale.

Il rimborso delle spese dovrà essere richiesto consecutivamente per le annualità previste dal presente Regolamento, pena la decadenza del beneficio stesso.

La richiesta di rimborso spese avverrà attraverso apposito modulo predisposto dall'Ufficio Competente, a cui dovrà essere allegata copia delle pezze giustificative comprovanti unicamente ed esclusivamente le spese sostenute per l'animale nell'anno solare di riferimento.

In caso di decesso o smarrimento gli eventuali incentivi saranno riconosciuti in forma parziale in relazione dei giorni di affido, in alternativa all'adozione di un altro cane.

ART. 5 Controlli e revoca dell'adozione

Il settore Ambiente - Ufficio randagismo si riserva periodicamente di effettuare controlli sullo stato del cane adottato tramite le associazioni per la tutela degli animali.

Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale, si provvederà ad inoltrare denuncia ai sensi di legge e a revocare l'adozione, disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata.

ART. 6 Inadempienze

In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e di mantenere l'animale in buone condizioni, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto o comunque del suo controvalore monetario.

ART. 7 Eventuale trasferimento dell'animale adottato

L'adottante si impegna a non cedere l'animale adottato motivando adeguatamente la cessione se non previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente .

ART. 8 Decesso o smarrimento

Nel caso di decesso o smarrimento dell'animale l'adottante dovrà dare tempestiva comunicazione scritta (non oltre le 48 ore) al responsabile del servizio presso il Comune. In caso di decesso avvenuto per morte violenta o per avvelenamento l'adottante dovrà darne comunicazione immediata alla ASL competente per non incorrere nelle sanzioni previste dalle vigenti norme.

ART. 9 Eventuale trasferimento di residenza dell'adottante

In caso di cambio di residenza dell'adottante, quest'ultimo è obbligato a dare comunicazione scritta al Comune di Porto Torres del nuovo domicilio e alla ASL in cui è ubicato.

ART. 10 Pubblicità per l'adozione

Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (sito web, manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, ecc...) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati presso le strutture convenzionate.

ALLEGATO A)

SCHEMA DI AFFIDO CANE

(da compilare a cura del Responsabile della struttura di ricovero)

Nr. _____

Elementi identificativi dell'animale:

Razza _____

Taglia _____

Sesso M ____ F ____

Mantello _____

Colore _____

Età (approssimativa) _____

Numero Microchip _____

.

Altro _____

Servizio Veterinario Azienda Sanitaria Locale dove è stato microchippato:

ASL n _____ di _____ Provincia

_____ Indirizzo

DICHIARAZIONE

(Art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto _____ residente in

_____ Prov. _____ via

_____ Tel _____ identificato con

documento di riconoscimento _____ n _____

rilasciato da _____ in data _____ in qualità

di affidatario dell'animale di cui sopra, si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni

presso la propria residenza o al seguente domicilio

_____ ed a non cederlo
se non previa segnalazione al Servizio comunale competente .

Si impegna altresì a dichiararne lo smarrimento o il decesso dell'animale e a mostrare
l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari
predisposti dal Servizio Veterinario dell'ASL competente e dal Comune.

Dichiara di aver preso visione del Regolamento per l'affidamento di cani ospiti dei canili
comunalì e convenzionati con il Comune di Porto Torres e si impegna a rispettare le norme in
esso contenute e in particolare acconsento, fin d'ora, a che i Funzionari del Comune e del
Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale effettuino, presso la mia residenza o
domicilio, anche senza preavviso, tutti i controlli che si rendessero necessari per verificare lo
stato di salute del cane.

_____, li _____

Il Responsabile della struttura _____

L'Affidatario del cane _____